DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

Art. 13

Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei geologi. (3)

Versione in vigore dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo
Estremi	Legge 3 febbraio 1963, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1963

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia""

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-tutela-del-titolo-e-della-professione-di-geologo/art-13-vigilanza-del-ministro-di-grazia-e-giustizia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it